

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 261 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi:
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e
del Presidente della Giunta regionale”**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche significative al sistema elettorale regionale disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”, ampliando le cause di incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale.

In materia di ineleggibilità ed incompatibilità la normativa di riferimento è costituita dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”. La norma, attualmente abrogata dal d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, resta valida per le disposizioni che interessano i consiglieri regionali; quindi, in mancanza di una specifica normativa regionale di riferimento, come nel caso della Regione Marche, continua ad applicarsi la legge 154/1981; nei casi in cui le regioni siano intervenute con norme meramente integrative/correttive, si applicano entrambe le discipline (statale e regionale).

Stante la competenza legislativa di tipo concorrente in materia, disposta dall’articolo 122, primo comma, della Costituzione, la disciplina regionale deve inserirsi nei limiti dei principi fondamentali dettati dalla legge dello Stato.

Tali principi fondamentali sono contenuti nella legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”.

La disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità è riservata alla fonte legislativa ordinaria e non può essere stabilita dallo statuto regionale (cfr. Corte Costituzionale sentenze 2/2004, 378/2004 e 379/2004).

La presente proposta di legge introduce la causa di incompatibilità tra le funzioni di consigliere regionale e quelle di assessore regionale, prevedendo che a seguito della nomina di un consigliere alla carica di assessore, egli venga sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell’incarico assessorile e venga sostituito pro tempore dal candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi della normativa regionale vigente in tema di surrogazioni (articolo 20, l.r. 27/2004).

Le ragioni di tale previsione risiedono nell’esigenza di meglio tutelare l’autonomia del Consiglio dall’esecutivo a seguito del mutamento della forma di governo regionale realizzata dal nuovo Statuto regionale (legge statutaria 8 marzo 2005, n.1), che ha previsto l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

Tale nuova forma di governo, prevede due organi di elezione diretta da parte del popolo, Consiglio e Presidente della giunta, la cui disciplina è dettata dalla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 (legge elettorale). Entrambi gli organi sono investiti di importanti funzioni e sono legati da un rapporto fiduciario.

Tuttavia il Presidente della Giunta, al contrario di quanto accadeva in precedenza, nomina e revoca personalmente i componenti della giunta e qualunque causa di cessazione della sua carica (ivi incluse le dimissioni) è in grado di determinare lo scioglimento del Consiglio. Risultano inoltre rafforzati i poteri dell’esecutivo nel suo complesso.

In questo contesto, e in assenza di un'incompatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere, si amplificano le possibilità di ulteriori condizionamenti da parte dell'esecutivo nei confronti dell'organo legislativo, risultando gli assessori di estrazione consiliare (oltre che il Presidente) componenti dell'organo legislativo con potere di voto e d'iniziativa consiliare.

Per questa ragione appare opportuno distinguere più nettamente tra le funzioni e le responsabilità dell'organo legislativo e quelle proprie dell'esecutivo, evitando reciproche interferenze e garantendo ad entrambi capacità di autodeterminazione.

La presente proposta di legge si compone di 3 articoli:

L'articolo 1 integra le cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale introducendo l'incompatibilità con la carica di Assessore regionale e prevedendo la sospensione dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico da Assessore.

L'articolo 2 contiene le disposizioni finanziarie.

Infine l'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il progetto di legge disciplinando le cause di incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e quella di Assessore regionale comporta variazione finanziaria. Trattandosi però di una disposizione a carattere continuativo ma non obbligatorio, le autorizzazioni annuali di spesa è necessario siano assunte con la legge di bilancio.

